



COMUNE DI GRECCIO

Provincia di Rieti

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 23.12.2019

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Normativa di riferimento	3
Art. 3 - Finalità del regolamento	3
Art. 4 - Possibilità di mediazione	3
Art. 5 - Inammissibilità della mediazione	4
Art. 6 - Valore della lite	4
Art. 7 - Presentazione della richiesta di mediazione	4
Art. 8 - Notifica del ricorso	5
Art. 9 - Effetti del ricorso	5
Art. 10 - Dirigente competente	5
Art. 11 - Esame preliminare dell'istanza	6
Art. 12 - Trattazione della mediazione	6
Art. 13 - Proposta di mediazione del Comune	6
Art. 14 - Accordo di mediazione	6
Art. 15 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione	7
Art. 16 - Sanzioni e interessi	7
Art. 17 - Mancato perfezionamento della mediazione	7
Art. 18 - Pagamenti rateali	8
Art. 19 - Mancato accordo	8
Art. 20 - Provvedimento di diniego	8
Art. 21 - Conciliazione e spese di giudizio	9
Art. 22 - Entrata in vigore	9
Art. 23 - Norme transitorie e finali	9
Allegato: Schemi	10
Accoglimento reclamo	11
Inammissibilità del reclamo-mediazione	12
Provvedimento di diniego reclamo	13
Proposta di accordo e accettazione inviata al contribuente	14
Accettazione – Non accettazione della proposta	17
Mediazione – Verbale di contraddittorio	18
Mancato perfezionamento della mediazione	20

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la mediazione tributaria su controversie aventi ad oggetto atti impositivi e di riscossione emessi dal Comune.
2. Si applica alle controversie di valore inferiore a 50.000 euro relative ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono altresì conformi al principio di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e al principio di leale collaborazione con il contribuente.
4. L'istituto della mediazione ha una funzione deflativa del contenzioso. L'ufficio tributi tramite lo svolgimento della mediazione esamina preventivamente la fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria in modo da verificare la possibilità di evitare, con il raggiungimento dell'accordo, che la controversia prosegua davanti al giudice.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 17-bis del Decreto Legislativo n. 546 del 15 dicembre 1992; è conforme alle norme che disciplinano la potestà regolamentare degli enti locali, all'articolo 119 della Costituzione e all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 3 - Finalità del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate ad evitare un contenzioso davanti alle Commissioni tributarie. A tal fine, le norme disciplinano un procedimento amministrativo di composizione della controversia che può concludersi con un accordo stragiudiziale, delle stesse parti, senza ausilio di terzi e senza spese per il Comune.

Art. 4 - Possibilità di mediazione

La mediazione è possibile nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 17-bis, ovvero per le controversie tributarie di valore inferiore a 50.000 euro relative a:

- avviso di accertamento/liquidazione;
- provvedimento di irrogazioni di sanzioni;
- ruolo;
- diniego di rimborsi (restituzione di tributi con relativi accessori di legge);
- diniego o revoca di agevolazioni;

- cartelle di pagamento;
- ogni altro atto per cui la legge prevede autonoma impugnabilità davanti le Commissioni tributarie.

Art. 5 - Inammissibilità della mediazione

1. La mediazione non è ammissibile per:

- controversie indeterminabili, ad eccezione di quelle in materia catastale di cui all'articolo 2, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 546/1992;
- controversie di valore superiore a 50.000 euro;
- controversie relative ad atti non impugnabili.

2. Il ricorso, se presentato tardivamente, oppure se proposto avverso un atto non rientrante nelle fattispecie della mediazione, è inammissibile.

3. Al contribuente va data comunicazione di inammissibilità della sua richiesta con l'avviso che potrà procedere alla costituzione in giudizio negli ordinari termini di 60 giorni dalla notifica del ricorso stesso. Sempre in tale ipotesi il contribuente dovrà essere avvisato dell'inoperabilità della sospensione ex lege della riscossione e dei termini di pagamento delle somme dovute.

Art. 6 - Valore della lite

1. Il valore della controversia è determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546/1992.

2. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Il valore delle controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi è individuato dall'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno di imposta, quando l'istanza ne contempra più di uno.

Art. 7 - Presentazione della richiesta di mediazione

1. La richiesta di mediazione è proposta sotto forma di ricorso al Comune di Greccio - Ufficio Tributi entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare e può contenere anche una proposta di mediazione con l'indicazione della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2. Il ricorso può essere proposto personalmente dal contribuente se il valore della lite, determinato ai sensi del precedente articolo, non supera i € 3.000,00; se il valore supera tale importo vi è l'obbligo di assistenza da parte di un difensore abilitato.

Art. 8 - Notifica del ricorso

Ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del Decreto Legislativo n. n. 546/1992 il ricorso può essere notificato presso l'Ufficio protocollo del Comune di Greccio, sito in Via Limiti Nord 17, nelle seguenti modalità:

- consegna diretta all'ufficio sopra indicato che ne rilascia ricevuta;
- invio telematico mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo segreteria.greccio.ri@legalmail.it
- spedizione a mezzo del servizio postale, in plico semplice senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento, a «Comune di Greccio – Ufficio Tributi, Via Limiti Nord, 17, 02045 Greccio (RI)»;
- a mezzo ufficiale giudiziario secondo l'articolo 137 del Codice di Procedura Civile.

Art. 9 - Effetti del ricorso

1. Il ricorso produce automaticamente gli effetti del ricorso e apre una fase procedimentale di 90 giorni entro cui l'Ufficio Tributi del Comune decide in merito alla proposta di mediazione o ne presenta una propria.

2. La notifica del ricorso sospende la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto reclamato.

3. I termini di impugnazione in commissione Tributaria sono sospesi per 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del ricorso; in tale fase di improcedibilità del ricorso il ricorrente non può costituirsi in giudizio.

4. Al termine dei 90 giorni si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Art. 10 - Responsabile competente

Competente sulla mediazione è il segretario comunale ovvero apposito funzionario o istruttore individuato da apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 11 - Esame preliminare dell'istanza

1. Il funzionario competente della mediazione preliminarmente verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari alla trattazione.
2. Nei casi di inammissibilità si applica il precedente articolo 5.

Art. 12 - Trattazione della mediazione

1. Alla trattazione del ricorso si applicano le norme del procedimento amministrativo, in quanto compatibile, disciplinato dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990; al contribuente dovrà essere garantita la possibilità di partecipare attivamente al procedimento, anche con invito al contraddittorio.
2. Il funzionario competente esamina la fattispecie presentata dal ricorrente e verifica se il Comune possa accogliere il ricorso procedendo nell'annullamento dell'atto impugnato e, ove non ne ricorrano i presupposti, procede nell'esame della proposta di mediazione.
3. Il funzionario competente esamina la documentazione allegata all'istanza di ricorso-mediazione. Nel caso ritenga di dover chiedere materiale aggiuntivo, procede nella richiesta nei confronti del ricorrente; per chiedere chiarimenti al contribuente e per cercare un comune accordo lo invita ad un contraddittorio.

Art. 13 - Proposta di mediazione del Comune

Acquisita la documentazione integrativa, se richiesta, o acquisiti i chiarimenti con il contribuente, nel caso in cui il funzionario responsabile ritenga di non accogliere la proposta di mediazione formulata nel ricorso, valuta se presentare, anche in sede di contraddittorio, una propria proposta di mediazione avuto riguardo all'incertezza della questione controversa, al principio di economicità dell'azione amministrativa, al grado di fondatezza e sostenibilità della pretesa.

La proposta di mediazione può consistere anche in un piano di rateizzazione del debito, comprensivo di oneri e spese che viene ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100,00, nei seguenti limiti:

fino ad un massimo di 6 mesi per importi da euro 101,00 ad euro 5.000,00 senza fideiussione;

fino ad un massimo di 12 mesi per importi da euro 5.001,00 ad euro 25.000,00 senza fideiussione;

fino ad un massimo di 18 mesi per importi da euro 25.001,00 ad euro € 100.000,00 con possibilità di richiedere fideiussione.

Art. 14 - Accordo di mediazione

1. In caso di accordo tra le parti, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione da parte del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, lo stesso dovrà risultare da atto scritto o da apposito verbale.

2. L'accordo deve contenere come elementi essenziali:

- l'esposizione dei fatti controversi;
- le ragioni che hanno portato all'accordo;
- espressa indicazione – in caso di pagamenti di somme – degli importi risultanti dalla mediazione, ovvero, del tributo, degli interessi e sanzioni;
- la precisa modalità dei versamenti e delle eventuali rateizzazioni, anche allegando al documento uno specifico piano di rateazione, specificando in tale ipotesi se occorre garanzia.

Art. 15 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, delle somme dovute o della prima rata, in caso di pagamento rateale.

2. Nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo contenente termini e modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute dal contribuente.

Art. 16 - Sanzioni e interessi

Le sanzioni sull'atto impugnato sono corrisposte nella misura agevolata del trentacinque per cento (35%) del minimo previsto dalla legge.

Art. 17 - Mancato perfezionamento della mediazione

1. L'accordo di mediazione non si perfeziona nei seguenti casi:

- mancato o irregolare versamento della prima rata di pagamento, laddove è stato rateizzato il versamento;

- mancata prestazione della garanzia, laddove prevista in caso di rateizzazione dei pagamenti;
- mancato o irregolare versamento dell'importo dovuto, in caso in cui non sia stata pattuita la rateizzazione.

2. Il funzionario competente, avuto riguardo all'interesse dell'amministrazione, può invitare per iscritto il contribuente a regolarizzare la propria situazione entro un termine perentorio di 10 giorni dall'invito. La mediazione si perfezionerà previo pagamento di quanto dovuto e previa conferma da parte del contribuente, con comunicazione scritta, della volontà di portare a termine l'accordo.

3. In caso in cui l'interesse dell'amministrazione alla mediazione non sussista più a fronte dell'inadempimento del contribuente e nel caso in cui il contribuente, invitato alla regolarizzazione,

non ottemperi nel termine di dieci giorni, il Mediatore prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo.

In tal caso va comunicato al contribuente che l'accordo di mediazione non si è concluso e che si potrà far valere la propria pretesa in giudizio.

Art. 18 - Pagamenti rateali

1. Le somme dovute potranno essere pagate fino a 12 rate di pari importo in accordo con il contribuente, da versare nella modalità stabilita, anche mediante piano di rateazione, entro e non oltre l'ultimo giorno di ciascun periodo.

2. In caso di rateazione dei pagamenti si applicano alle rate successive alla prima gli interessi di legge al tasso vigente al giorno dell'accordo.

3. In caso di inadempimento di pagamenti successivi al primo, il contribuente decade automaticamente dal beneficio di rateazione e il Comune attiverà la procedura coattiva per le somme ancora dovute comprensive di interessi e di sanzione ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.

Art. 19 - Mancato accordo

1. Il procedimento di riesame della pratica può concludersi senza accordo tra le parti. In tal caso il contribuente può procedere nel ricorso davanti la Commissione tributaria territorialmente competente, costituendosi in giudizio ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 546/1992, entro 30 giorni dal giorno successivo a quello della scadenza della mediazione

2. Il contribuente non beneficia delle sanzioni amministrative ridotte ma sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi di imposta.

3. Al termine dei 90 giorni dalla notifica del ricorso, in caso di mancato accoglimento o perfezionamento della mediazione, cessa la sospensione della riscossione e del pagamento.

Art. 20 - Provvedimento di diniego

1. In caso di mancato accordo o in caso di impossibilità di avviare una mediazione, il funzionario competente, entro i 90 giorni, chiude la fase amministrativa di esame della mediazione inviando al contribuente un provvedimento di diniego che riporta le ragioni di fatto e di diritto alla base della pretesa tributaria dell'ufficio.

2. Il provvedimento deve motivare:

- l'impossibilità di annullare il provvedimento impugnato dal contribuente in autotutela e quindi giustificare il mancato accoglimento del ricorso;
- l'assenza di presupposti per addivenire ad una mediazione avuto riguardo all'incertezza della questione presentata, al principio di economicità dell'azione amministrativa, al grado di fondatezza e sostenibilità della pretesa.

3. Il provvedimento deve altresì contenere l'avviso per il contribuente che:

- potrà costituirsi in giudizio a partire dal giorno della ricezione del provvedimento di diniego e fino ai 30 giorni successivi alla scadenza dei termini della mediazione;
- il contribuente non beneficia delle sanzioni amministrative ridotte ma sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi di imposta.

Art. 21 - Conciliazione e spese di giudizio

1. Il contribuente, anche a seguito di infruttuosa mediazione, potrà avvalersi in corso di giudizio davanti alle Commissioni tributarie della conciliazione giudiziale prevista dagli articoli 48 e 48-bis del Decreto Legislativo n. 546/1992.

2. Le spese di giudizio davanti alla Commissione Tributaria includeranno, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 546/1992, a carico della parte soccombente, una maggiorazione del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese dovute al procedimento amministrativo di mediazione.

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dall'avvenuta pubblicazione a seguito dell'approvazione consiliare e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo <https://comune.greccio.ri.it/>

Art. 23 - Norme transitorie e finali

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente regolamento a decorrere dalla sua applicazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Allegato: Schemi

COMUNE DI GRECCIO

Provincia di Rieti

Prot. n. _____
del ____/____/____

Sig. _____
via _____

Oggetto: Accoglimento reclamo

In riferimento al procedimento relativo all'istanza di reclamo inoltrata all'Amministrazione dal Sig. _____ in data ____/____/____ protocollo n._____, avente ad oggetto il provvedimento di _____ per un valore controverso di € _____ per i seguenti motivi _____

Si comunica che il reclamo è stato accolto con l'annullamento dell'atto contestato per i seguenti motivi:

_____.

(se del caso) Si riconosce, pertanto, il rimborso di € _____ che verrà pagato in favore del sig. _____ entro il ____/____/____.

Si allegano i seguenti atti e documenti:

- Provvedimento di annullamento;
- _____,
- _____,

Greccio, ____/____/_____

Il Funzionario preposto alla Mediazione

COMUNE DI GRECCIO

Provincia di Rieti

Prot. n. _____
del ___/___/___

Sig. _____
via _____

Oggetto: Reclamo relativo all'atto _____ notificato il ___/___/___
Inammissibilità del reclamo-mediazione

In riferimento alla Sua istanza di reclamo (con proposta di mediazione) avverso il provvedimento _____, notificata in data ___/___/___ si comunica che la stessa è inammissibile poiché:

- il valore della controversia è superiore a cinquantamila euro;
- in quanto presentato tardivamente in relazione alla pretesa

Si avvisa pertanto che la S.V. potrà costituirsi in giudizio in quanto non opera la improcedibilità dei 90 giorni per l'esperimento della mediazione. I termini di costituzione in giudizio, pertanto, decorrono dalla data di notifica del ricorso.

Non operano per il medesimo motivo la sospensiva del provvedimento notificato in data ___/___/___ oggetto della controversia e la sospensiva legale della riscossione.

Greccio, ___/___/_____

Il Funzionario preposto alla Mediazione

COMUNE DI GRECCIO
Provincia di Rieti

Prot. n. _____
del ___/___/___

Sig. _____
via _____

Oggetto: Provvedimento di diniego reclamo

Con riferimento al procedimento relativo all'istanza di reclamo presentata dalla S.V. in data ___/___/___, avente ad oggetto il provvedimento di _____, per un valore controverso di € _____ per i seguenti motivi _____,

Si comunica che non è stato accolto il reclamo presentato per i seguenti motivi:

l'atto oggetto del reclamo non presenta vizi che ne comportano l'annullamento in autotutela;

la questione oggetto del reclamo non è incerta ma esiste un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, con sentenza n. _____ del ___/___/___;

la pretesa non è fondata, in considerazione degli elementi e del materiale addotto dalla S.V.;

non è stato accolto il reclamo presentato per i motivi di fatto e di diritto esposti in allegato.

Per tutti i motivi sopra esposti si è ritenuto di non dover gravare il procedimento amministrativo di oneri inutili e dispendiosi, concludendo senza avviare la mediazione, nel rispetto comunque dei principi di legalità, efficacia, imparzialità dell'azione amministrativa.

È Sua facoltà presentare ricorso innanzi alla Commissione Tributaria sin dalla data di ricezione del presente provvedimento, tenendo presente che i termini di 30 giorni per la costituzione in giudizio ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 546/1992 decorrono comunque dalla scadenza dei 90 giorni dalla presentazione della istanza.

Il contribuente non beneficia delle sanzioni amministrative ridotte ma sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi di imposta.

Il provvedimento oggetto di reclamo resterà sospeso per tutti i 90 giorni previsti per la procedura del reclamo e riprenderà a produrre effetti dal giorno

Greccio, ___/___/_____

Il Funzionario preposto alla Mediazione

COMUNE DI GRECCIO
Provincia di Rieti

Prot. n. _____
del ___/___/____

Sig. _____
via _____

Oggetto: Proposta di accordo e accettazione inviata al contribuente

Con riferimento al procedimento relativo all'istanza di reclamo (eventualmente con proposta di mediazione) inoltrata dal Sig. _____, in data ___/___/____ protocollo n. _____, avente ad oggetto il provvedimento di _____, per un valore controverso di € _____, si comunica quanto segue.

Il contribuente ha lamentato che _____,

L'ufficio comunale e, per esso, il Mediatore sig. _____, ha provveduto ad esaminare il reclamo (con proposta di mediazione).

Il giorno ___/___/____ si è svolto il contraddittorio con il contribuente per chiarimenti sulla questione controversa del quale si è redatto apposito verbale (allegato n. _____).

A seguito di trattazione della istanza del contribuente,

Si comunica che non è possibile annullare l'atto o accogliere la proposta di accordo come formulata nel ricorso per i motivi di seguito qui indicati:

_____.

Avuto riguardo tuttavia al contenuto della pretesa ed al principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, si rappresenta la disponibilità di questo ufficio ad evitare l'eventuale contenzioso e si formula di seguito una proposta di mediazione:

La pretesa del contribuente viene rideterminata quanto ad ammontare del tributo e rispettivi interessi;

In caso di accoglimento della presente proposta troveranno, inoltre, applicazione le sanzioni ridotte al 35% ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 7, del Decreto Legislativo n. 546/1992, calcolate sulla base del minimo edittale di legge

Di seguito la rideterminazione della pretesa tributaria.

<i>Pagamenti</i>	<i>Importo preteso dal comune e contestato</i>	<i>Importo rideterminato dal Comune e proposto con accordo</i>	<i>Versamento in attesa di mediazione (eventuale)</i>	<i>Differenza dovuta (eventuale)</i>
Tributo				
Sanzione		(applicazione beneficio riduzione 35%)		
Interessi				
Totale				

Il contribuente dovrà pagare, la somma complessiva, come sopra rideterminata, di € _____, di cui:

€ _____ a titolo di tributo

€ _____ a titolo di sanzione

€ _____ a titolo di interessi

Il presente accordo va concluso entro il ___/___/___ con la sottoscrizione della proposta. Entro la stessa data deve pervenire al Mediatore una delle due copie ricevute firmata in originale o tramite consegna a mano presso l'Ufficio Tributi, o Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo@pec.comunesantamariaavico.it o con notificazione all'ufficio Protocollo.

La conclusione dell'accordo non coincide con la data di sottoscrizione della proposta da parte del contribuente ma decorre dalla data di spedizione (o invio per P.E.C.), dell'atto di adesione sottoscritto al Mediatore.

La mediazione si perfezionerà solo a seguito del pagamento, entro venti giorni dalla conclusione del presente accordo, della intera somma come sopra rideterminata. Si informa che, in caso di mancato o irregolare pagamento dell'importo dovuto, non perfezionandosi la mediazione, resta confermata la pretesa iniziale, potendo il contribuente proseguire il ricorso innanzi la Commissione tributaria provinciale, in conformità dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 546/1992.

(Nel caso di eventuale di pagamento rateale)

Le somme dovute potranno essere pagate in 6 rate di pari importo rispettando il piano di rateazione allegato. La mediazione si perfezionerà solo a seguito del pagamento della prima rata, entro venti giorni dalla conclusione del presente accordo. Si informa che, in caso di mancato pagamento dell'importo dovuto, non perfezionandosi la mediazione, resta confermata la pretesa iniziale, potendo il contribuente proseguire il ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Se il contribuente è intenzionato a pagare un numero inferiore di rate è possibile modificare, previa richiesta, il piano di rateazione sempre entro la data di conclusione dell'accordo di mediazione sopra indicata, ovvero entro il ___/___/___.

In caso di inadempimento dei pagamenti rateali successivi al primo, il contribuente decade automaticamente dal beneficio di rateazione ed il Comune attiverà la procedura di riscossione

coattiva per le somme ancora dovute comprensive di interessi e di sanzione ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997.

Si informa che la sottoscrizione della proposta di mediazione comporta la rinuncia espressa al contenzioso ed a depositare il ricorso presso la Commissione Tributaria provinciale.

Allo stesso modo il Comune, firmando la proposta di mediazione rinuncia alla pretesa iniziale ed a costituirsi in giudizio se l'accordo è perfezionato.

In caso di mancata accettazione della presente proposta di mediazione il contribuente potrà costituirsi in giudizio sin dalla ricezione del documento, fino al termine di 30 giorni decorrenti dalla scadenza stabilita per il procedimento di mediazione.

La costituzione in giudizio del contribuente porta l'inapplicabilità delle sanzioni ridotte e sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi di imposta.

Ai fini della costituzione in giudizio va effettuato il pagamento del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 6-quater, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002.

Le spese di giudizio davanti alla Commissione Tributaria includeranno ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 546/1992, a carico della parte soccombente, una maggiorazione del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese dovute al procedimento amministrativo di mediazione.

Greccio, / / _____

Il Funzionario preposto alla Mediazione

Accettazione – Non accettazione della proposta

Il sottoscritto _____, Codice Fiscale _____, nato a _____, il
__/__/____ e residente in _____, in via _____,

dichiara

di aver ricevuto la proposta di mediazione relativa alla istanza di reclamo notificata in data
__/__/____ avente ad oggetto il provvedimento di _____ e

comunica

di accettare la proposta di mediazione come sopra formulata e di effettuare il pagamento
della prima rata e dell'eventuale garanzia come richiesto entro il __/__/____.

di non accettare la proposta di mediazione come sopra formulata.

_____, __/__/____

Il Contribuente

COMUNE DI GRECCIO

Provincia di Rieti

Prot. n. _____
del ____/ ____/____

Sig. _____
via _____

Oggetto: Mediazione – Verbale di contraddittorio

L'anno ____ il giorno ____ del mese di ____ nell'Ufficio Tributi del Comune di Greccio, in riferimento al reclamo n. _____ relativo all'atto _____, sono presenti

- il contribuente sig. _____,
- per il contribuente è presente il delegato con procura speciale sig. _____,
- per il contribuente è presente l'avvocato che lo rappresenta e difende come da procura nel ricorso n. _____)

e per il Comune è presente il sig. _____ in qualità di funzionario mediatore.

Il Mediatore da atto che è stata esaminata la documentazione prodotta con il ricorso (*e la documentazione integrativa richiesta in data ____/____/____*) e fa presente che:

- allo stato non è possibile accogliere il reclamo ma si manifesta la disponibilità del Comune a giungere ad un accordo;
- allo stato non è possibile accogliere la rideterminazione della pretesa così come proposta dal contribuente nel proprio ricorso ma si manifesta la disponibilità del Comune a giungere comunque ad un accordo;
- per i seguenti motivi non è possibile accogliere il reclamo/la proposta di mediazione del contribuente: _____,

Si propone in alternativa la seguente proposta di mediazione del Comune, avuto riguardo alla questione controversa ed alla sostenibilità della pretesa:

Prima ipotesi

Il contribuente ritiene da subito di non accettare la proposta del Mediatore per il seguente motivo: _____,

Il contribuente si riporta integralmente al proprio reclamo/alla propria proposta di mediazione. Da un ampio confronto le parti prendono atto della difficoltà di raggiungere un'intesa.

Seconda ipotesi

Il contribuente ritiene di aderire alla proposta di mediazione come riformulata dal Mediatore.

Terza ipotesi

A seguito della esposizione delle ragioni dell'Ufficio comunale e della proposta di mediazione, il contribuente si riserva di comunicare la propria decisione in ordine a quanto prospettato.

Quarta ipotesi

Il Mediatore, a seguito dell'ampio confronto tra le parti ed a seguito della presentazione di nuovi documenti prodotti oggi in sede di contraddittorio, si impegna a formulare entro _____giorni una proposta di mediazione conforme a quanto esposto e ad inviarla per una sua accettazione al contribuente all'indirizzo P.E.C.

Il presente verbale si compone di n. _____pagine, resta all'Ufficio e viene data copia al contribuente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Greccio, / / _____

Il Contribuente

Il Mediatore

COMUNE DI Greccio

Provincia di Rieti

Prot. n. _____
del ___/___/_____

Sig. _____
via _____

Avv. _____
via _____

Oggetto: Mancato perfezionamento della mediazione

In riferimento al procedimento di mediazione n. _____ relativo al provvedimento impugnato da parte del contribuente _____, si fa presente quanto segue.

In data ___/___/_____ è stato sottoscritto accordo di mediazione a seguito del quale il tributo/pagamento dovuto è stato rideterminato per complessivi € _____;

In base all'accordo, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione, ovvero entro il ___/___/_____ andavano versati € _____; come prima rata;

Ad oggi il versamento non è stato eseguito con la conseguenza che la mediazione non si è perfezionata.

(Se del caso)

Ad oggi risulta a questo ufficio che è stato effettuato un versamento di importo inferiore a quanto stabilito dall'accordo di mediazione con la conseguenza che la mediazione non si è perfezionata.

Si comunica, perciò, che il contribuente non beneficerà più dei vantaggi del procedimento di mediazione. L'ufficio procederà con le attività di propria competenza.

Greccio, ___/___/_____

Il Funzionario preposto alla Mediazione